



COMUNE DI CAPURSO

Provincia di Bari

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
E PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 3 febbraio 2005, n. 7)

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Tariffe e maggiorazioni

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 4 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 5 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 6 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 7 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- Art. 8 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 9 Autorizzazioni
- Art. 10 Anticipata rimozione
- Art. 11 Divieti e limitazioni
- Art. 12 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 13 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 14 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 15 Spazi per le affissioni

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 16 Oggetto
- Art. 17 Soggetto passivo
- Art. 18 Tariffe
- Art. 19 Dichiarazione
- Art. 20 Pagamento dell'imposta
- Art. 21 Riduzioni
- Art. 22 Esenzione dall'imposta

Art. 23 Affissioni dirette

- Art. 24 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 25 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 26 Mezzi pubblicitari gonfiabili

Art. 27 Pubblicità sonora

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 28 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 30 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 31 Pagamento del diritto
- Art. 32 Riduzione del diritto
- Art. 33 Esenzione dal diritto

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Accertamenti in rettifica o d'ufficio e riscossione coattiva
- Art. 36 Funzionario responsabile
- Art. 37 Sanzioni tributarie ed amministrative ed interessi moratori
- Art. 38 Gestione del servizio

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Norme finali di rinvio

Art. 40 Entrata in vigore

Art. 41 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Capurso, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31/12/2003.

ART. 3 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio comunale di Capurso, saranno indicate e descritte nel "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" previsto dall'art. 3 -comma 3- del D.Lgs. n. 507/93 che disciplinerà l'installazione, modifica e rinnovo di insegne, targhe, pannelli pubblicitari e cartelli.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Capurso di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura urbanistica, ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 5 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari, determinata con riferimento alla popolazione di circa 15.000 abitanti registrata al 31.12.2003, non può essere inferiore a mq 180, pari a mq 12 per ogni mille abitanti.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale, la superficie indicata al comma 1 può essere adeguata in relazione alla variazione del numero degli abitanti.
3. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 6 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale e per il 10 per cento alle affissioni dirette di impianti da attribuire a soggetti privati.

ART. 7 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati (Assetto del Territorio e Vigilanza).
3. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

ART. 8 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e dell'emanando Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 7, il Funzionario responsabile del Settore Assetto del Territorio può concedere ai soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari privati per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 9 - Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità di cui al vigente Regolamento Edilizio, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale relativamente all'applicazione del Nuovo Codice della Strada e prevede sempre l'indicazione della relativa scadenza.
2. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi in genere e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 10 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario (impianto o insegna) di cui al precedente art. 9 -comma 1- ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordinanza di rimozione del mezzo pubblicitario nei termini stabiliti, lo stesso verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 11 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora deve essere autorizzata di volta in volta per tempi ed orari limitati e potrà essere svolta solo secondo le modalità previste nella domanda di cui all'art. 9 -comma 2-. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato. E' altresì vietato il volantinaggio sui veicoli in sosta.

ART. 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento, con apposita ordinanza, a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 13 del presente Regolamento.

ART. 13 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità eseguite senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite nell'autorizzazione stessa per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione; similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono, inoltre, considerate abusive le affissioni eseguite fuori dagli impianti a ciò destinati dal Comune.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni o i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordinanza di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.
6. Alla pubblicità o affissioni abusive è applicabile quanto disposto dall'art. 24 -commi 3 e 4- del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 14 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di locazione o di concessione nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 15 - Spazi per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
2. Il Comune si riserva la facoltà di adibire al servizio comunale delle pubbliche affissioni, in uso esclusivo, gli steccati, le impalcature, i ponteggi, le recinzioni dei cantieri edili e simili posti su suolo pubblico, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art. 5 -comma 1- del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai precedenti commi 1 e 2, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 16 - Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 17 - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 18 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 19 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 17 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite il servizio postale raccomandato; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni, la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 -commi 1, 2 e 3- del D.Lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 20 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12 -commi 1 e 3-, 13 e 14 -commi 1 e 3- del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Capurso o al concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente art. 19.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al

pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.

ART. 21 - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 22 - Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simile apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 2) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 23 - Affissioni dirette

1. Il Comune di Capurso stabilisce di destinare il 10 per cento della superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tali fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 24 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico sostegno o supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica, l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 26 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle relative modalità di tassazione, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo.

ART. 27 - Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Capurso costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 30 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera per causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 20 -comma 2- per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. Per le affissioni non aventi carattere commerciale è consentito il pagamento diretto, per contanti, del relativo diritto.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 32 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

ART. 33 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti della autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 35 - Accertamento in rettifica o d'ufficio e riscossione coattiva

1. Per gli accertamenti in rettifica o d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta o dei diritti dovuti e non pagati, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 36 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 37 - Sanzioni tributarie ed amministrative ed interessi moratori

1. Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.

ART. 38 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata dal Comune in forma diretta, ovvero qualora ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 - Norme finali di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

ART. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

ART. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e della affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 14/03/1996 e tutte le modificazioni ad esso apportate.
2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.



COMUNE DI CAPURSO
Settore Economico Finanziario

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. _____

Capurso, 04/04/2006.

SPETT.le **GESTOR S.p.A.**
Direzione Generale
Corso De Gasperi n. 268/B
BARI

GESTOR S.p.A.
Ufficio di Capurso
Via Madonna del Pozzo n. 74
CAPURSO

OGGETTO: Nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'esecuzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni. Trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2005.

Si trasmette in allegato copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2005 dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "**Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'esecuzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni**".

Nell'espletamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui al contratto Rep. n. 2358 del 23/02/2006, codesta Società è invitata ad applicare quanto previsto dal nuovo regolamento.

La presente vale come formale notifica.

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Dr Nicola Bavaro)